



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 146 del 27.11.2015)



Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di Responsabile del procedimento, di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere, nonché tutto il complesso di attività che da essa si originano, quali direzione lavori, redazione ed esecuzione dei piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.L.vo n.81/2008, collaudo, e certificazione della regolare esecuzione, e delle attività prestate da tutti i collaboratori ad esse relativi. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica, e che come tali abbiano destinazioni finanziarie nel Piano Triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
5. Rientrano, inoltre, tra le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento, le attività di Pianificazione urbanistica (P.d.L., Variante Urbanistica a strumenti già in vigore, ecc...) in qualsiasi modo individuate, la cui redazione è finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica, sia essa di natura puntuale, opere di urbanizzazione, servizi a rete ecc.;
6. Restano esclusi i lavori di manutenzione, così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e relativi allegati, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:

- opera o lavoro di importo inferiore alla soglia comunitaria:	2.0%;
- opera o lavoro di importo superiore alla soglia comunitaria:	1.8%;
- opera o lavoro di importo superiore alla soglia comunitaria e che presenta particolari caratteristiche in relazione alla complessità:	2.0%;



3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Qualora al personale interno dell'Ente vengano affidati uno o più parti dei livelli di progettazione, e gli altri vengano assegnati invece a professionisti esterni, la quota di fondo spettante, afferente la prestazione relativa a ciascun livello di progettazione, viene suddivisa come segue:
 - progetto preliminare: 20% della quota spettante alle attività di progettazione;
 - progetto definitivo: 30% della quota spettante alle attività di progettazione;
 - progetto esecutivo: 50% della quota spettante alle attività di progettazione.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) il personale incaricato della direzione lavori;
 - e) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.



Art. 4 - Conferimento degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente art.3 comma 3, ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Dirigente/Responsabile dell'Area Tecnica, della Giunta Comunale, ovvero con Atto del Sindaco.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati, la relativa funzione ed i compiti assegnati, e deve essere redatto e finalizzato alla loro esatta individuazione.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, destinata alle prestazioni oggetto del presente regolamento, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

Tab.1

a)	Responsabile unico del procedimento	30%
b)	Tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;	20%
c)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	5%
d)	Tecnico incaricato della direzione lavori;	20%
e)	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
f)	Tecnico incaricato delle operazioni di Collaudo tecnico-amministrativo o della Certificazione di regolare esecuzione	5%
g)	collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.	15%

2. Qualora le attività svolte fanno riferimento a più dipendenti che vi abbiano partecipato, la ripartizione intra-quota spettante è determinata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile dell'Area Tecnica, unitamente al provvedimento di cui al precedente articolo 4, comma 1.
3. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, o le altre figure individuate nella precedente tab.1, le singole quote di competenza sono cumulate.
4. Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto come segue:



- per quanto riguarda le funzioni (direzione lavori, collaudo, ecc.), la riduzione sarà pari alla quota corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 1;
 - per quanto riguarda i livelli di progettazione, l'importo complessivo da ripartire ai dipendenti ai sensi del comma 1 verrà ridotto sulla base delle percentuali di cui all'art. 2, comma 5, del presente regolamento.
5. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle opere, escludendo le attività di corrente manutenzione, nonché dell'effettivo rispetto delle modalità e delle fasi di realizzazione delle opere, nonché dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Area Tecnica previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. Nel caso in cui il Responsabile dell'Area Tecnica tecnico fosse anch'esso destinatario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dal dipendente interessato, viene disposta dal Responsabile dell'Area già individuato con il decreto Sindacale n.2/2015, recante ad oggetto " Conferimento di incarichi in sostituzione Responsabili di Area".
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo e certificazione della regolare esecuzione coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice degli appalti e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.



5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

Articolo 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di cui all'art.3 comma 3, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti le opere affidate o disposte, o comunque già inserite nella Programmazione triennale e nell'Elenco annuale di cui all'art.128 del D.L.vo n.163 del 12.04.2006 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 (**19 agosto 2014**), che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera D.G.C. n. 29 del 14.03.2006 e successiva D.G.C. n.25 del 15.03.2013.
2. Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 ed entra in vigore il giorno stesso alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
3. Per gli aspetti non trattati dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla Normativa in materia, ed in modo specifico al D.L.vo n.163/2006 e ss. mm. ed ii. ed ad regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n.207/2010 e ss. mm. ed ii..
4. Il presente Regolamento, sostituisce il precedente Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 11/02/1994, n.109 e ss. mm. ed ii., tenendo conto dello scadenario individuato al comma1 del presente articolo 8, (19 agosto 2014);